

REGOLAMENTO (CEE) N. 1783/90 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1990****recante modifica del regolamento (CEE) n. 946/90 relativo all'elenco degli organismi ammassatori che detengono uve secche sultanina del raccolto 1988**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1202/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,considerando che gli organismi ammassatori greci, in virtù del regolamento (CEE) n. 946/90 della Commissione⁽⁴⁾, procedono alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche sultanina non trasformate del raccolto 1988;

considerando che nell'allegato di detto regolamento sono elencati gli organismi ammassatori che detengono le uve secche sultanina; che tale elenco non è completo; che

occorre completarlo pertanto con l'organismo ammassatore mancante;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 946/90 è aggiunto il testo seguente:

« 5. Agrotikos Sineterismos Crousosonos, Crousoson, Critis, Grecia ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 66.⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.⁽⁴⁾ GU n. L 96 del 12. 4. 1990, pag. 60.